



2019/08.01/000001
DIRA43000 - 2019/17

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

Oggetto: RIESAME AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI, IN ATTUAZIONE ART. 29-OCTIES D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI (ATTIVITA' 5.1, 5.3 A, 5.3 B, 5.5). APPROVAZIONE CALENDARIO PRESENTAZIONE ISTANZE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 17/8/2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/8/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

preso atto che, in attuazione della Direttiva Europea 2010/75/UE, la norma italiana (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/2014) contiene specifiche disposizioni in materia di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. In particolare:

- art. 29-octies, comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni"*;
- art. 29-octies, comma 3: *"il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*
 - a) **entro quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione";
- art. 29-octies, comma 5: *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesame dell'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1"*;
- art. 29-octies, comma 6: **"Entro quattro anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate ...;*

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”;

- art. 29-*octies*, comma 7: *“Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione”;*

dato atto che, ai fini dello svolgimento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, l'ufficio provinciale competente ha provveduto a rendere disponibile, sul sito internet istituzionale, l'apposita modulistica opportunamente integrata da quanto previsto dalla decisione 1147/2018 del 10/8/2018, in ordine alla regolare presentazione delle istanze presso gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) competenti;

rilevato che nel territorio provinciale gli impianti di trattamento rifiuti ricompresi nella decisione succitata e provvisti di Autorizzazione Integrata Ambientale che deve essere sottoposta al procedimento di riesame sono 23;

atteso che, in relazione alla dotazione organica del Settore Tutela del Territorio ed ai considerevoli carichi di lavoro sia tecnici istruttori, sia amministrativi, per la gestione delle Conferenze di Servizi e degli atti conseguenti, il disbrigo di tali pratiche deve essere concluso con un congruo anticipo rispetto al 11/08/2022, ai fini dell'adeguamento delle installazioni alle BATc;

considerato pertanto necessario avvalersi della possibilità, conferita dalla norma all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di sviluppare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni in base ad un apposito calendario annuale;

reputato opportuno, ai fini della predetta calendarizzazione, seguire criteri di carattere sia amministrativo sia tecnico che possono essere di carattere temporale (si intende dare la precedenza agli impianti che non hanno subito modifiche, riesami e rinnovi da parecchio tempo) e che si basano sulla complessità e tipologia di attività IPPC svolte negli impianti;

ritenuto pertanto di approvare il calendario riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al fine di dare corso in modo programmato alla comunicazione di avvio del riesame ai gestori titolari di Autorizzazione Integrata Ambientale, individuati e renderlo pubblico mediante apposito avviso sul sito internet istituzionale;

ritenuto altresì, viste le leggi regionali di trasferimento in capo alle Province delle funzioni amministrative in questione, di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte;

visti:

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *“In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”;*
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
- la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, indirizzata alle Autorità competenti in materia di AIA (Province) ed all'Arpa Piemonte, recante "Orientamenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione di cui al regolamento UE n. 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, non si è in presenza di dati personali;
- dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;
- vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;
- visto il Decreto Presidenziale n. 97 del 31 luglio 2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- 1) **di avvalersi** della possibilità, conferita dalla norma all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di sviluppare i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in base ad un apposito calendario, definito per le installazioni di cui alle categorie di attività 5.1, 5.2 a), 5.2 b), 5.5 (impianti di gestione rifiuti) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 2) **di approvare** il calendario riportato nell'**Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento**, relativo alla presentazione agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) competenti, da parte dei gestori autorizzati, delle istanze afferenti i procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- 3) **che ogni gestore autorizzato** deve presentare domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avvalendosi dell'apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia, tenendo conto di quanto previsto dal Documento BAT (Decisione 2018/1147 del 10/8/2018), **entro i termini di presentazione riportati nell'Allegato 1**, parte integrante del presente provvedimento;
- 4) **di comunicare** l'avvio del riesame a ciascuno dei gestori autorizzati, attraverso l'invio di apposita nota dell'Ufficio competente, con un anticipo di circa 180 giorni rispetto ai termini di presentazione riportati nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- 5) **di pubblicare** il calendario riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet istituzionale;
- 6) **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente

EVIDENZIA CHE

- ai fini dello svolgimento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, si applicano le disposizioni in vigore (richiamate in premessa) concernenti le tariffe da applicare alle istruttorie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- nelle more del completamento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, restano valide tutte le condizioni e prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in vigore che, pertanto, ogni gestore autorizzato deve continuare a rispettare scrupolosamente, a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la mancata presentazione nei tempi indicati dall'Allegato 1 dell'istanza afferente il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa;
- il presente atto concerne esclusivamente la calendarizzazione della presentazione delle istanze afferenti i procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai gestori elencati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

ALLEGATO N. 1

N° pratica INSTALLAZIONE IPPC	COMUNE SEDE INSTALLAZIONE IPPC	Termine presentazione istanza riesame
173	RODDI	30/06/2020
228	SALUZZO	30/06/2020
232	MONDOVI'	30/06/2020
234	MAGLIANO ALFIERI	30/06/2020
233	FOSSANO	30/06/2020
227	CUNEO	30/06/2020
249	BRA	30/06/2020
150	SOMMARIVA PERNO	30/06/2020
205	FOSSANO	31/12/2020
230	LAGNASCO	31/12/2020
229	SAVIGLIANO	31/12/2020
60	GOVONE	31/12/2020
146	VILLAFALLETTO	31/12/2020
142	MAGLIANO ALPI	31/12/2020
5	ROBILANTE	31/12/2020
35	LESEGNO	31/12/2020
231	ROCCAIONE	30/06/2021
136	BRA	30/06/2021
22	S.ALBANO STURA	30/06/2021
251	TRINITA'	30/06/2021
140	SOMMARIVA BOSCO	30/06/2021
93	ROCCA DE BALDI	30/06/2021
148	BORGO SAN DALMAZZO	30/06/2021